



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

ART.1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

ART.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma di denaro in favore della Camera di commercio competente per territorio ed è irrogata dal Dirigente competente per Area, il quale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le stesse funzioni.

ART.3 VIOLAZIONI SANZIONABILI

1. Ai fini del presente regolamento le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e dei diversi termini fissati annualmente dal Ministero competente relativi all'iscrizione delle nuove imprese.

2. Per tardivo versamento, ai sensi dell'articolo 3 del D. M. 54/2005, si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende, anche, il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

ART.4 VIOLAZIONI NON SANZIONABILI, TUTELA DELLA BUONA FEDE ED ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo, qualora

a) si accerti un erroneo versamento in favore di altra Camera di commercio eseguito entro i termini di cui al punto 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;

- b) si rilevino violazioni formali, quali ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale, e/o dell'anno di competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale;
 - c) il contribuente abbia eseguito un pagamento conformandosi ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati;
 - d) l'ammontare dovuto a titolo di diritto, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad € 12,00.
2. Nel caso di versamento effettuato erroneamente in favore di altra Camera di commercio si provvede a chiederne la restituzione d'ufficio e a comunicare all'impresa l'avvenuta regolarizzazione della sua posizione.

ART.5 MISURA DELLA SANZIONE

- 1. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
- 2. Nei casi di omesso versamento si applica una sanzione del 30% da maggiorare o ridurre, in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 6-7-8-9 e 10.
- 3. Nel caso di versamento effettuato parzialmente si applica la sanzione, le maggiorazioni e/o le riduzioni, limitatamente alla quota di diritto omesso.
- 4. Nel caso in cui non siano pervenute le comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate relative al fatturato di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, necessarie ai fini della definizione del diritto dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, si quantifica la sanzione facendo riferimento al diritto minimo previsto dal decreto annuale.

ART.6 INCREMENTO DELLA SANZIONE PER GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE

- 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di cui si deve tenere conto per la determinazione della sanzione, stabilisce che è necessario considerare la gravità della violazione.
- 2. La sanzione originaria minima va incrementata di una percentuale commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio per il diritto non versato, secondo la tabella qui di seguito riportata:

<i>Danno Finanziario per la CCIAA</i>	<i>Gravità Violazione ex co. 3, art. 4 Regolamento e Co.1 – 2 art. 7 D.Lgs. 472-97</i>
Fino a 80,00 euro	5%
Fino a 373,00 euro	10%
Fino a 518,00 euro	15%
Fino a 1.254,00 euro	20%
Fino a 2.500,00 euro	25%
Fino a 5.000,00 euro	30%
Fino a 10.000,00 euro	35%
Fino a 20.000,00 euro	40%
Fino a 40.000,00 euro	45%
Fino a 77.500,00 euro	50%

ART.7 INCREMENTO DELLA SANZIONE PER LA PERSONALITÀ DEL TRASGRESSORE E PER SUE PRECEDENTI VIOLAZIONI

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 stabilisce, inoltre, che la misura della sanzione è determinata dalla personalità del trasgressore desunta dalle sue precedenti violazioni.
2. La sanzione originaria minima può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore abbia commesso una violazione nei cinque anni precedenti e di una percentuale del 15% nel caso in cui il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui al precedente comma decorre dall'anno 2001.

ART.8 RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER L'OPERA RIPARATRICE E PER LE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DEL TRASGRESSORE

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 fissa quale altro criterio per la determinazione della sanzione la condotta dell'agente, l'opera eventualmente svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, le sue condizioni economiche e sociali.
2. La sanzione originaria minima può essere ridotta del 20% nel caso in cui il trasgressore si sia avvalso del pagamento con ravvedimento operoso oltre il termine di un anno concesso dalla legge, sempre che non abbia avuto formale conoscenza della constatazione della violazione.
3. La sanzione originaria minima può essere ridotta del 40% a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali.

ART.9 INCREMENTO DELLA SANZIONE PER RECIDIVA

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, infine, prevede che la sanzione possa essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 dello stesso decreto.
2. La sanzione ottenuta dalla somma delle percentuali di cui agli articoli 5-6-7-8 del presente regolamento può essere maggiorata, per la recidiva, del 15% se al trasgressore è stata contestata una violazione nel triennio precedente non definita, del 30% se ne sono state contestate due; del 50% se le contestazioni sono state tre o più.
3. A tal fine, l'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

ART.10 VIOLAZIONI CONTINUE

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 stabilisce che quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
2. La sanzione determinata ai sensi dei precedenti articoli 5,6,7,8 e 9 per la violazione più grave, è aumentata dalla metà al triplo in caso di omesso o di tardivo pagamento di diverse annualità. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;

- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
3. Quando più violazioni di un'impresa non vengono constatate contemporaneamente, la sanzione complessiva deve essere definita tenendo conto delle sanzioni già applicate nei precedenti provvedimenti.
4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

ART.11 RAVVEDIMENTO

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 prevede la possibilità, qualora la violazione non sia stata già constatata, di sanare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento.
2. Si considera regolare il pagamento eseguito oltre il termine di cui all'articolo 3 p. 1 del presente regolamento, quando il contribuente versi contestualmente:
- a) il diritto o la differenza, se dovuti
 - b) la sanzione ridotta del 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ovvero del 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine
 - c) gli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

ART.12 MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, DECADENZA E PRESCRIZIONE

1. L'articolo 8 del decreto ministeriale del 27 gennaio 2005 n. 54, prevede che le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
- a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) iscrizione immediata a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale con l'indicazione delle norme applicate, dei fatti attribuiti al trasgressore, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, delle somme dovute, delle modalità di presentazione delle memorie difensive, e dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

ART.13 RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con il modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo.

2. Gli interessi, commisurati al diritto, sono calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo alla scadenza del termine originario a quello di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione dell'atto.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario.

ART.14 RISCOSSIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA

1. In carenza di pagamento da parte del cedente dell'azienda, si può escutere quanto dovuto nei confronti del cessionario, in quanto responsabile in solido con il cedente, per:
 - a) le violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti anche se non constatate alla data della cessione
 - b) le violazioni già constatate nel medesimo periodo anche se commesse in epoca anteriore.
2. La Camera di commercio è tenuta a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di diritti non soddisfatti alla data della richiesta. Il cessionario è liberato da ogni obbligazione nel caso di certificato negativo e nel caso in cui il certificato non venga rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta.

ART.15 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E COMPENSAZIONE

1. Il pagamento di un credito nato da contratto nei confronti dell'autore della violazione o dei soggetti obbligati in solido, può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione.
Il provvedimento di sospensione del pagamento, che deve essere notificato al trasgressore entro 30 giorni, può essere:
 - a) revocato qualora venga riscossa la somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione
 - b) adeguato in seguito a decisione della Commissione tributaria nel caso in cui determini in misura diversa l'importo dovuto.
- In presenza di un provvedimento definitivo si pronuncia la compensazione del debito ed entro 30 giorni se ne dà comunicazione all'autore della violazione.

ART.16 RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE-SOCIALI DEL TRASGRESSORE

- 1 L'importo della sanzione constatata può essere ridotto del 40%, qualora il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà, quali ad esempio malattie protrattesi per periodi prolungati, invalidità accertate dai competenti organismi, o altri eventi di carattere eccezionale e non prevedibile che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività.

ART.17 RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Coloro che si trovano in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà possono chiedere la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili. L'interessato deve dimostrare le condizioni di disagio e l'ufficio, entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione, comunica l'esito della richiesta precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.

2. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura stabilita dalla legge.
3. Il debitore ha comunque la facoltà di estinguere in ogni momento e anticipatamente l'intero debito.
4. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine, le somme ancora dovute vengono rimosse coattivamente.

ART.18 STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, può:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Dirigente responsabile del procedimento o suo delegato può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato. In caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale può, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria. In questa ipotesi, non essendo la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
5. La Camera di commercio, in persona dell'organo di rappresentanza o di un suo delegato, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita del proprio fascicolo contenente controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
6. La Camera di commercio provvede, in esito alla sentenza di primo e di secondo grado, al rimborso della maggior somma eventualmente incassata rispetto a quella dovuta, comprensiva della sanzione e maggiorata degli interessi calcolati per il periodo decorrenti dal versamento dell'importo non dovuto alla data di emanazione della sentenza, entro novanta giorni dalla notifica della sentenza.

ART.19 AUTOTUTELA

1. Il Dirigente responsabile del procedimento può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.

3. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

4. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ART.20 PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio di Torino.